



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Ancona
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 152 /2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

- VISTI** l'art 101 del Cod. Nav. ed il vigente regolamento locale per il servizio di rimorchio (ordinanza n°21/81 di questa Capitaneria di Porto);
- VISTE** la proprie ordinanze:
- n° 03/2004 (obbligo dell'uso di un rimorchiatore in assistenza durante l'avvicinamento e allontanamento alla/dalla monoboa);
 - n° 10/2006 (uso dei rimorchiatori per ormeggio/disormeggio nel porto di Ancona in caso di avverse condizioni meteo);
 - n° 135/2009 del 12.12.2009 (tariffe per il servizio di rimorchio);
 - n° 83/2010 del 14.07.2010 (manovre in ore diurne ed assenza di nebbia, entrata/uscita dal porto di Ancona per le navi dirette o provenienti dalla nuova darsena);
 - n° 109/2010 del 20.08.2010 (modifica ordinanza 83/2010);
- VISTO** Il Decreto n° 02/96 del 02.01.1996 di questa Capitaneria di Porto (stazza lorda delle navi da considerarsi per le tariffe del servizio di rimorchio);
- VISTE** le circolari e dispacci del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:
- DEM 3/1589 del 17.06.03, concernente i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio portuale;
 - DEM 3/1421 del 07.05.04, DEM 3/2077 del 05.07.04 e DEM 3/2311 del 22.07.05, concernenti l'individuazione del broker di cui all'allegato 4 lett. A punti 1 e 2 della circolare DEM 3/1589 del 17.06.03;
 - Circ. DEM 3/3801 del 29.12.04 concernente il valore dei rimorchiatori in servizio nel porto di Ancona da assumersi a calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui al dp. DEM 3/1421 del 07.05.04;
 - DEM 3/0445 del 07.02.2005 concernente lo sviluppo della formula tariffaria;
 - DEM 3/2482 del 24.10.05 contenente linee guida organizzative per i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe nei porti in cui il servizio di rimorchio è particolarmente limitato;
 - MINFTRA/DINFR/ n° 3021 del 27.03.2006 e n° 3594 del 05.04.2006 riportanti i numeri indice anno 2006 da utilizzarsi per le revisioni tariffarie per il servizio di rimorchio portuale;
 - MINFTRA/DINFR n° 7069 del 14.06.2006 recante integrazione alla circolare n° DEM 3 / 1589 del 17.06.03 prima citata;
 - MINFTRA/DINFR n° 1977 del 20.02.2007 contenente chiarimenti ed integrazioni alle circolari DEM 3 / 1589 prima citata e DEM 3/ 1739 del 17.07.2000 del Ministero dei Trasporti e Navigazione ;
 - MINFTRA/DINFR n° 3969 del 16.04.2007 concernente il valore dei rimorchiatori da assumersi a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria (relativo al rim.re Misa Primo);
 - MINFTRA/DINFR/ n° 7884 del 10.07.2008 riportante modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari prot. DEM 3 /1589 del 17.06.03 e successive;

- MINFTRA/DINFR n° 4217 del 30.03.2009, recante i numeri indice per l'anno 2009;
- M_TRA/PORTI/3614 del 18.03.2010, riportante modifiche ed integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe;
- M_TRA/DINFR/6317 del 12.05.2010, concernente le misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari derivanti dalle istanze di verifica che verranno presentate dai concessionari del servizio di rimorchio portuale negli anni 2010 o 2011;
- M_TRA/PORTI n° 16804 del 17.12.2010, concernente le modalità di calcolo della voce di costo denominata "Imposte locali";
- M_TRA/PORTI n° 4537 del 28.03.2011, recante i numeri indice per l'anno 2011;
- M_TRA/PORTI/15233 del 16.11.2011 concernente il valore dei rimorchiatori in servizio nel porto di Ancona (relativo al rim.re "Cristina Antonia");

VISTA

la documentata istanza del 31.10.2011, assunta al prot. n. 42975/TEC in pari data, presentata dalla CO.RIM.A, società concessionaria del servizio di rimorchio per il porto di Ancona e la rada di Falconara Marittima, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe del servizio in parola;

CONSIDERATO che in esito all'istruttoria avviata da questa Capitaneria di Porto con fg. n° 06.03/44735 del 15.11.2011 gli Enti/Associazioni interessati hanno fatto pervenire i seguenti pareri:

- ASSOPORTI con nota n. 1039/11 del 22.11.2011 si è rimessa alle determinazioni dell'Autorità Portuale di Ancona;
- AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA con nota n. 3779 del 14.12.2011 ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del 5%;
- FEDERAGENTI con nota n. 430-MP/am del 19.12.2011 ha espresso parere negativo ad un incremento tariffario nella misura del 5% a causa della "persistente congiuntura economica negativa e il perdurare della contrazione dei noli";
- ASSORIMORCHIATORI con nota n. 1585/11 del 21.12.2011 ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del 5% ed al recupero della somma di euro 43.842,36 nei successivi tre bienni secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/6317 del 12.05.2010;
- CONFITARMA con nota del 22.12.2011 ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del 5% ed al recupero della somma di euro 43.842,36 nei successivi tre bienni secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/6317 del 12.05.2010;
- FEDERIMORCHIATORI con nota n. 1150 del 23.12.2011 ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del 5% ed al recupero della somma spettante nei successivi bienni;

CONSIDERATO che i seguenti Enti/Associazioni, benché interessati, non hanno fornito alcun parere nei termini previsti: FEDARLINEA, UNIONE PETROLIFERA;

RITENUTO in base agli atti istruttori, ognuno di per se e nel loro insieme completi ed idonei, di poter procedere ad emanare un nuovo provvedimento tariffario, in linea con le richiamate direttive ministeriali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In osservanza

- alla Legge 84/94 e succ. modifiche;
- alla normativa che regola la materia;
- alle disposizioni in premessa citate secondo le quali la formazione ed adeguamento delle tariffe del servizio in questione deve avvenire con cadenza biennale; al generale principio secondo il quale spetta all'Autorità marittima ogni apprezzamento tecnico discrezionale circa l'opportunità di procedere all'adeguamento tariffario per il servizio di rimorchio;

ritiene, per i seguenti motivi:

- Doversi considerare, nei procedimenti istruttori per i futuri adeguamenti tariffari, il "coefficiente correttivo locale" di 0,967040 derivante dallo "sviluppo della formula" (determinato in sede di primo adeguamento tariffario relativo all'ordinanza n° 02/2006), secondo i criteri previsti all'allegato 8 della circolare ministeriale DEM 3/ 1589 del 17.06.03;
- congruo procedere all'aumento nella misura del 5% degli importi (tariffe) di cui alle ordinanze di questa Capitaneria n° 135/2009 del 18. 12.2009;

ORDINA

- ART. 1 -

La tariffa base per ogni prestazione di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nel Porto di Ancona, per ciascun Rimorchiatore, per la prima ora di prestazione è la seguente:

Per le navi fino a 1.000	Tsl	€ 228,01
Per le navi da 1.001 a 3.000	Tsl	€ 346,08
Per le navi da 3.001 a 5.000	Tsl	€ 520,49
Per le navi da 5.001 a 8.000	Tsl	€ 752,59
Per le navi da 8.001 a 11.000	Tsl	€ 1.179,42
Per le navi da 11.001 a 15.000	Tsl	€ 1.389,12
Per le navi da 15.001 a 20.000	Tsl	€ 1.592,71
Per le navi da 20.001 a 25.000	Tsl	€ 1.665,32
Per le navi da 25.001 a 30.000	Tsl	€ 1.735,22
Per le navi da 30.001 a 40.000	Tsl	€ 1.799,68
Per le navi > di 40.000 e per ogni mille Tsl in più	Tsl	€ 27,14

Il prolungamento del servizio, per ogni ora successiva alla prima o frazioni di ora non inferiore a 15 minuti, è compensato con il 30% della tariffa base.

I tempi sono computati **dall'arrivo sotto bordo** alla nave, fino al "**libero**" dato dalla nave stessa.

- ART. 2 -

Per le operazioni di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nello specchio acqueo evolutivo antistante i cantieri navali in **zona "Z.I.P.A."** ed il cantiere navale **FINCANTIERI**, si applica la tariffa base di cui all' art. 1, maggiorata del 20 % (venti per cento). In caso di prolungamento del servizio oltre la prima ora vale quanto già stabilito all' art. 1.

- ART. 3 -

Per il servizio di rimorchio alle navi in arrivo, partenza o movimento alle **installazioni (pontile, isola fissa) della raffineria "API"** di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato nella singola operazione di ormeggio o disormeggio, la tariffa base di **Euro 0,16 per ogni Ton. di Tsl** della nave oggetto della prestazione.

Si precisa che gli importi per tali prestazioni non potranno essere inferiori alla tariffa applicata per il porto di Ancona.

In caso di prolungamento del servizio, oltre la prima ora, si applicherà il disposto dell'art.1.

- ART. 4 -

Per la prestazione di **assistenza** resa dal rimorchiatore alle navi in arrivo e partenza alla/dalla monoboa della raffineria "API" di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato, la seguente tariffa:

a) Per assistenza durante la navigazione nel raggio di 700 metri dalla monoboa : euro 0,08 per t.s.l. per ogni singola prestazione (rispettivamente all'arrivo ed alla partenza), forfetarie per le prime due ore complessivamente rese; in tale contesto la nave cisterna esprime navigazione autonoma sotto il profilo della propulsione e conduzione nautica e passa il cavo al rimorchiatore che l'assiste, pronto ad intervenire in caso di necessità su richiesta del comando della nave assistita. In caso di prolungamento del servizio oltre le due ore, si applicherà una maggiorazione del 30%.

b) assistenza alla scarica: euro 814,67/h, più le maggiorazioni di cui all'articolo 5; l'inizio /fine della prestazione decorrono rispettivamente come segue:

-all'andata, dal momento in cui il rimorchiatore molla gli ormeggi dal porto di Ancona fino al momento in cui giunge sottobordo alla nave in avvicinamento a 700 metri dalla monoboa;

-al ritorno, dal momento in cui il rimorchiatore, ultimata la assistenza per l'allontanamento della nave nel raggio di 700 metri dalla monoboa (mollato il cavo di rimorchio), ormeggia presso il punto di stazionamento assegnato nel porto di Ancona.

Per le frazioni di ora superiori ai 20 (venti) minuti, si applicherà il compenso per ora intera.

- ART. 5 -

Le tariffe di cui agli articoli 1-2-3 e 4 b):

* Per le prestazioni effettuate nei giorni feriali, dalle 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 le tariffe sono aumentate del 50% (cinquanta per cento).

* Per i servizi resi nella **giornata di sabato**, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, quando tale giorno non ricada tra e festivi, si applica la maggiorazione del 40% (quaranta per cento) della tariffa base.

* Per le prestazioni eseguite nella **giornata di domenica**, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 50% (cinquanta per cento). Per le prestazioni prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 della domenica si applica una maggiorazione del 100% (cento per cento).

* Per le prestazioni effettuate nelle **ricorrenze festive**, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si applica la maggiorazione del 100 % (cento per cento)

* Per le prestazioni effettuate **a cavallo di due orari** è applicata la tariffa dell'ora di inizio della prestazione.

- ART. 6 -

Per il **rimorchiatore richiesto e non più utilizzato** per cause non imputabili al rimorchiatore stesso è riconosciuto un compenso di attesa pari al 60% (sessanta per cento) della tariffa base.

- ART. 7 -

Dopo mezz'ora di attesa, al rimorchiatore ordinato giunto sotto bordo e non usato per "**sospesa manovra**" si applica il compenso pari al 60% (sessanta per cento) della tariffa base. Detto compenso è cumulabile con le maggiorazioni previste all'art. 5.

- ART. 8 -

* Per i servizi resi **a navi con motrici inattive**, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono aumentate del 50% (cinquanta per cento).

* Per il **rimorchio di pontoni, chiatte e mezzi similari** è corrisposta la tariffa base della stazza corrispondente (art. 1), maggiorata del 50 % (cinquanta per cento).

- ART. 9-

Per le prestazioni di assistenza alla nave (rimorchiatore alla fonda in rada ovvero ormeggiato in banchina **in prossimità della nave**), per ragioni di sicurezza, corrisponde il seguente compenso base orario:

* **Porto di Ancona**..... €139,10;

* **Zona Z.I.P.A.**..... €206,98;

* **Rade di Ancona e Falconara M.ma**..... €336,59;

Oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 5.

- ART. 10 -

* Per **ogni prestazione di rimorchio successiva alla prima di ogni arrivo**, effettuata alla stessa nave, presso le installazioni "API" di Falconara M.ma e nella rada di Ancona è concessa una riduzione del 10% (dieci per cento) sulla tariffa base.

* Per le **prestazioni successive alla seconda** la tariffa base già scontata del 10% (dieci per cento), è ulteriormente ridotta ogni volta del 5% (cinque per cento)

* Per le prestazioni di rimorchio **da una banchina all'altra** del porto di Ancona si applica la tariffa base per il disormeggio e l'ormeggio scontata del 10% (dieci per cento)

* Per le prestazioni di **movimento lungo la stessa banchina**, ma a diverso numero di accosto si applica lo sconto del 10% (dieci per cento) e si considera il movimento come unica operazione (comprensiva sia del disormeggio che dell'ormeggio).

- ART. 11 -

La tariffa base per i servizi resi alle **navi militari nazionali** è ridotta del 50% (cinquanta per cento), calcolata sulla stazza lorda, determinata con i criteri di cui all'articolo successivo.

- ART. 12 -

Per le determinazioni delle tariffe di rimorchio di cui alla presente ordinanza deve tenersi conto del **Decreto n° 2/96 del 02.01.1996** della Capitaneria di Porto di Ancona che adotta il parametro della stazza lorda internazionale e indica, in mancanza di tale dato, i criteri sostitutivi .

- ART. 13 -

I compensi per i **servizi non previsti** dalla presente Ordinanza saranno concordati tra le parti prima dell'effettuazione della prestazione. In caso di mancato accordo potrà essere richiesto l'intervento della Capitaneria di Porto di Ancona.

- ART. 14 -

Restano salvi ed impregiudicabili i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli art. **106** e **491** del Codice della Navigazione.

- ART. 15 -

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n° 135/2009 del 18.12.2009 ed entra in vigore dal 1 gennaio 2012.

- ART 16 -

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza per la cui violazione i contravventori saranno perseguiti, salvo più grave reato, ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

Ancona, 30.12.2011

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO**